

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: (NS. RIF. MDS 337/2017). SERVIZIO DI NOLEGGIO PER LA DURATA PARI A 5 ANNI DEL PRODOTTO BLUEGEN EVO- IMPIANTO DI COGENERAZIONE.

CODICE CIG: 72393558BA

Premesso che:

È in corso un'analisi dei consumi energetici di Trentino Network; tale analisi oltre che necessaria e richiesta ai termini di legge, servirà a valutare possibili miglioramenti nell'utilizzo delle risorse energetiche da parte di Trentino Network; l'obiettivo è comunque di avere a disposizione diverse fonti di approvvigionamento che non siano solo fornite da terzi ma che rendano autonoma la sede, soprattutto considerata la criticità dei servizi al suo interno ospitati ed erogati (Centrale Unica Emergenza, nodo primario di rete, gestione delle reti in fibra ottica e radio di emergenza); tale ridondanza e differenziazione delle fonti energetiche, garantisce da guasti e da mancata erogazione da parte dei fornitori, fornendo un'ulteriore sicurezza all'infrastruttura;

- l'azienda SOLIDPOWER S.p.A. di Mezzolombardo (TN) ha proposto per le vie brevi la sperimentazione di una macchina per cogenerazione funzionante tramite celle a combustibile alimentate a gas metano. Le celle a combustibile ad ossidi solidi o SOFC utilizzano una reazione elettrochimica per convertire in elettricità l'energia immagazzinata dal combustibile. Il microgeneratore base utilizzato nell'impianto è il BlueGEN capace di erogare fino a 1,5 kW di potenza elettrica per autoconsumo o immissione in rete e fino a 0,54 kWth di calore utilizzabile. SOLIDPOWER S.p.A. ha sviluppato una macchina che combina dieci moduli BlueGEN, all'interno di un container per un totale di 15 kW elettrici ed ha necessità quindi di poter effettuare una sperimentazione accurata sul sistema.

- Tale sperimentazione prevede l'installazione dell'unità presso la sede di Trentino Network con costi di installazione a carico del produttore / installatore; il sistema è in grado di produrre energia elettrica ed energia termica, tuttavia per ragioni legate alla logistica degli spazi e dell'installazione presso Trentino Network, si è scelto di usufruire solamente dell'energia elettrica che andrà interamente autoconsumata generando risparmi sui consumi. L'impianto andrà ad integrarsi sugli esistenti, collegando il quadro elettrico di palazzo (QEGC) al BlueGEN e portando il collegamento idraulico per il gas alla macchina. Avremo così la possibilità di alimentare in parte l'infrastruttura della sede utilizzando la fornitura di gas anche nel caso ci fosse un guasto o una mancanza rete e ci fossero problemi sui sistemi di emergenza (gruppi)

- Solid Power spa propone un contratto di noleggio dell'impianto della durata di 5 anni e si farà carico dei costi di installazione e collegamento all'impianto esistente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui *“ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”*;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza della fornitura *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda la fornitura richiesta non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda, ne esiste la relativa categoria merceologica, nonché i prodotti ricercati con le caratteristiche ricercate per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante MEPAT.

Verificato altresì che i servizi in questione sono disponibili sul bando in MEPA acquisti in rete PA.

-**Si ritiene** opportuno istruire una RDO per l'affido del servizio di noleggio per la durata pari a 5 anni del prodotto BlueGEN EVO- Impianto di cogenerazione a SOLIDPOWER SPA con sede in Viale Trento 115/117 38017 MEZZOLOMBARDO - p.iva 02000340220 per un massimale prestabilito pari ad euro 90.000,00.

IL PRESIDENTE

vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*. Nello specifico l' art. 21 comma 2 lettera B TER e lettera C, che ne giustificano l'acquisizione.

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Nello specifico l'art. 63 comma 2 lettera b paragrafo 2 del d.legs 50 del 18 aprile 2016 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56., che ne giustifica l'acquisizione.

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Visto che sono state avviate le verifiche in ordine al possesso in capo all'Impresa Affidataria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, data l'urgenza di procedere

all'esecuzione delle attività, il contratto viene sottoscritto con clausola risolutiva dell'efficacia nell'eventualità di accertate irregolarità in capo all'Impresa Affidataria.

come richiesto dall' Mds n°337 2017, redatto dal dott. Alberto Battarelli.

-**vista** la richiesta di offerta di data 17 ottobre 2017 prot. n° 6916 a SOLIDPOWER SPA ;

-**vista** la risposta di SOLIDPOWER SPA di data 31 ottobre 2017 prot. n° 7309 in cui viene quantificato l' impegno economico pari ad euro 90.000,00.

Valutato che il valore della spesa per il servizio de quo ammonta ad Euro € **90.000,00.= (novantamila/00)** al netto degli oneri fiscali.

Valutato che l'offerta risulta congrua ed economica per l'azienda e visto il deposito cauzionale effettuato da SOLIDPOWER SPA in data 08 novembre 2017 per l'importo pari a 9.000,00 euro.

Ritenuti pertanto presenti i presupposti di legittimità per procedere alla stipula di un Ordine diretto d'Acquisto all'operatore economico SOLIDPOWER SPA.

Viste le norme del codice civile;

Visti gli atti citati in premessa;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell' art. 63 comma 2 lettera b paragrafo 2 del d.legs 50 del 2016, a SOLIDPOWER SPA con sede in Viale Trento 115/117 38017 MEZZOLOMBARDO - p.iva 02000340220 il servizio di noleggio per la durata pari a 5 anni del prodotto BlueGEN EVO- Impianto di cogenerazione per l'importo complessivo pari ad € **90.000,00.= (novantamila/00)+ IVA** di legge.
2. di autorizzare la stipula dello schema di incarico allegato.
3. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG 72393558BA**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

TRENTINO NETWORK S.R.L.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Zorer

(documento firmato digitalmente)

Allegato: schema di incarico
AIZ/AM 5.1-2017/194